Letto firmato e sottoscritto

IL SINDACO
Martinelli Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Marilena Però

~~Copia conforme all'originale per uso amministrativo~~
~~Limone sul Garda, lì~~ _____

~~IL SINDACO~~

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267, in seguito alla pubblicazione nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 24 GEN. 2024 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).*

IL MESSO COMUNALE
Tosi Maddalena

N. 68

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. – 36 -

COMUNE DI LIMONE SUL GARDA
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: Aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) – anno 2024.

L'anno duemilaventitrè, addì ventidue del mese di dicembre alle ore 11.30 presso la Sala Congressi.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	Martinelli Antonio	X	
2	Risatti Franceschino	X	
3	Montagnoli Rudi	X	
4	Risatti Rodolfo	X	
5	Girardi Gabriele	X	
6	Pelanda Matteo	X	
7	Colle Angelo	X	
8	Dagnoli Dario	X	
9	Gesmundo Tiziana	X	
10	Rosa Gabriela	X	
11	Fedrici Giovanni	X	
		11	

E' presente alla seduta il Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Patrizia Pelizzari.
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Marilena Però il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Martinelli Antonio in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 3 dell'ordine del giorno.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 22.12.2023

OGGETTO: Aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) – anno 2024.

Il Sindaco introduce l'argomento cedendo la parola al Responsabile Finanziario affinchè lo illustri. Il responsabile del Servizio relaziona in merito alle aliquote dell'imposta IMU, spiegando che a partire dal 2024 per le abitazioni locate con contratto registrato e purchè l'affittuario vi trasferisca la residenza, è prevista l'applicazione dell'aliquota ordinaria dello 0,76% anziché l'aliquota dello 0,106% mentre vengono confermate per tutte le altre fattispecie, le aliquote e le detrazioni negli importi deliberati lo scorso anno. Terminata l'esposizione il Responsabile Finanziario cede la parola al Sindaco che chiede se ci siano interventi o domande.

Dopodichè nessuno intervenendo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATI:
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."

Visto il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Richiamata la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

Visti inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;

Evidenziato che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono che per per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU – approvato con propria delibera di Consiglio Comunale nr. 29 del 29 settembre 2020;

Ritenuto, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2024 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale":

TIPOLOGIA DI IMMOBILE		ALIQUOTA
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 **		0,5%
Fabbricati rurali ad uso strumentale		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D		0,86%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, com 758, L 160/2019
Aree fabbricabili		0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		0,106%
Altri fabbricati (fabb. diversi dall'abitaz. principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10, B, C rientranti nelle seguenti categorie catastali: - C1 negozi e botteghe - C4 fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fini di lucro) - C5 stabilimenti balneari e di acque curative (senza fini di lucro) - C3 laboratori per arti e mestieri - A10 uffici e studi privati	0,86%
Altri fabbricati (fabb. diversi dall'abitaz. principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata rientrante nelle seguenti categorie catastali: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/7 Abitazioni in villini Tipo contratto: Locazione Destinazione d'uso: purché l'affittuario la utilizzi come abitazione principale	0,76%

** Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. C), n. 6), della legge n. 160 del 2019

Visto l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 , 147 comma 2 lettera c) e 147- bis del del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri comunali presenti e aventi diritto di voto:

DELIBERA

1) stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2024, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE		ALIQUOTA
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 **		0,5%
Fabbricati rurali ad uso strumentale		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D		0,86%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, com 758, L 160/2019
Aree fabbricabili		0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		0,106%
Altri fabbricati (fabb. diversi dall'abitaz. principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10, B, C rientranti nelle seguenti categorie catastali: - C1 negozi e botteghe - C4 fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fini di lucro) - C5 stabilimenti balneari e di acque curative (senza fini di lucro) - C3 laboratori per arti e mestieri - A10 uffici e studi privati	0,86%
Altri fabbricati (fabb. diversi dall'abitaz. principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata rientrante nelle seguenti categorie catastali: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/7 Abitazioni in villini Tipo contratto: Locazione Destinazione d'uso: purché l'affittuario la utilizzi come abitazione principale	0,76%

** Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. C), n. 6), della legge n. 160 del 2019

2) di stabilire che dall'anno 2024 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
4) di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;
Considerata quindi l'urgenza che l'esecuzione di tale atto riveste;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. che testualmente recita:" Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti".
CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri comunali presenti e aventi diritto;

DELIBERA

1) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibili, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI LIMONE SUL GARDA * Prov. di BRESCIA *